




COPIA

ORIGINALE

N. 247

Reg. Decisioni

n. 32/2024

CIRCOSCRIZIONE NOTARILE TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA  
COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA

## PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Collegio

composto dai Signori:

- Dott. Walter Saresella

Presidente  
Commissario relatore  
CommissarioProcedimento disciplinare n. 239

nei confronti del Notaio

Notaio in

richiesti dal

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NOTARILE

## Incolpazione

Violazione dell'art. 147, lett. "a", della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, per aver compromesso con la sua condotta la sua reputazione e conseguentemente il prestigio della classe notarile, con richiesta della sanzione della sospensione per mesi uno.

## SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con Richiesta in data 8 giugno 2022 n. 0000670 di Prot., trasmessa a questa COREDI via PEC il 10 giugno 2022 e iscritta a ruolo in pari data al n. 88/2022 di prot. gen. e al n. 239 del Ruolo Procedimenti Disciplinari, il Presidente del CND (su delibera del Consiglio Notarile del 25 maggio 2022) ha chiesto l'apertura di procedimento disciplinare a carico del Notaio con sede in per violazione dell'art. 147, lett. "a", Legge n. 89/1913, per aver compromesso con la sua condotta la sua reputazione e conseguentemente il prestigio della classe notarile, chiedendo l'applicazione al Notaio incolpato della sanzione della sospensione per mesi uno.

La richiesta di avvio del procedimento disciplinare è maturata nel CND a seguito di un esposto presentato via pec in data 5 aprile 2022 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché accertasse o meno l'esistenza di illeciti disciplinari a carico del Notaio, nel quale si

esponavano i seguenti fatti.

Con due istanze presentate rispettivamente la prima in data 7 gennaio 2022 (e riproposta in data 15 gennaio 2022) e la seconda in data 28 gennaio 2022, ciascuna supportata da copia autentica dello stesso atto (stipulato dal Notaio nella stessa data e con lo stesso numero di repertorio) ma con contenuto parzialmente diverso, veniva richiesta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'iscrizione alla Sezione Speciale di una società a responsabilità limitata costituita in data 29 dicembre 2021 dal Notaio mediante trasformazione di una precedente associazione professionale, avente le caratteristiche rispettivamente, nel caso della copia autentica presentata con la prima istanza, di una società tra professionisti (STP) benefit, e, nel caso della copia autentica presentata con la seconda istanza, di una società tra avvocati (STA) multidisciplinare benefit.

Rilevando l'anomalia di tale doppia istanza avente ad oggetto un medesimo atto, il COA nella riunione del 14 febbraio 2022:

a) deliberava di respingere entrambe le istanze per i seguenti motivi:

- la prima (relativa alla STP) in quanto mancante dei requisiti necessari per quel tipo di società (sul presupposto che, dopo il 1° gennaio 2018, non sia più ammissibile una STP diretta all'esercizio della libera professione di avvocato, trovando tale attività la sua corretta esplicazione in forma societaria nella sola STA), ed

- entrambe in quanto comunque dirette all'iscrizione di due tipi sociali diversi (STP e STA) con un unico atto notarile presentato in due copie entrambe dichiarate dal Notaio conformi all'originale ma parzialmente differenti nel contenuto, e

b) chiedeva chiarimenti alla società in merito a tale anomalia.

Con due successive mails di risposta, trasmesse in data 16 febbraio 2022, il legale rappresentante della società:

- formalizzava espressa rinuncia alla istanza del 7-15 gennaio 2022 (per l'iscrizione di una STP) e  
- integrava la seconda istanza (quella del 28 gennaio 2022, per l'iscrizione di una STA) con una **attestazione sottoscritta dal Notaio** nella quale il Notaio, assumendosi l'esclusiva responsabilità dell'accaduto, giustificava l'anomalia con un errore materiale commesso in un primo momento nella redazione del titolo digitale (e di conseguenza delle copie inizialmente inviate agli uffici competenti) che si sarebbe creato sulla base di una prima bozza successivamente modificata nella stesura definitiva dell'atto davanti ai clienti.

A questo punto il COA, da un riscontro dei dati presso il Registro delle Imprese, constatava l'esistenza di tre diversi adempimenti camerati, rispettivamente il 30 dicembre 2021 (per una STP), il 21 gennaio 2022 (per inizio attività di società già esistente) e infine il 25 gennaio 2022 (per una STA), con deposito di due distinti atti entrambi a firma del Notaio con identica data, identici numeri di repertorio, raccolta e registrazione, ma oggetti parzialmente differenti tra loro.

Da qui l'esposto sopra citato al Consiglio Notarile e una autonoma segnalazione alla Procura della Repubblica competente.

Il CND in data 14 aprile 2022 chiedeva quindi al Notaio di fornire entro 10 gg. le sue controdeduzioni.

Il Notaio, con una pec diretta al Presidente del CND in data 20 aprile 2022, esponeva diffusamente i motivi di tale suo comportamento, attribuendolo ad un errore materiale nella stesura del titolo digitale (tratto da una prima bozza poi modificata in sede di stipula ma non riportata nel computer), da cui sarebbero poi derivate a cascata la certificazione di avvenuta stipula e le copie conformi per i vari adempimenti.

Il CND, non ritenendo sufficienti le motivazioni esposte dal Notaio, in data 25 maggio 2022 deliberava di sottoporre a questa COREDI l'esame dei profili disciplinari eventualmente ravvisabili a carico del Notaio in relazione alla vicenda sopra esposta (dichiarando di voler prescindere, perché non competente, dalla valutazione di eventuali profili penali peraltro già sollevati dal COA con la citata segnalazione alla Procura della Repubblica competente) e, a mezzo del suo Presidente, presentava alla COREDI la **Richiesta di procedimento disciplinare sopra citata dell'8 giugno**



**2022.**

In tale Richiesta, si sostiene che il comportamento del Notaio configura un illecito di pericolo, da valutarsi in astratto, e quindi anche ove non si sia verificato alcun danno o pregiudizio per alcuno, né tantomeno sia stato leso alcun interesse della società cliente.

Si fa presente che, anche attenendosi scrupolosamente alla narrazione dei fatti svolta dal Notaio, la creazione e diffusione mediante deposito presso i pubblici uffici e i registri competenti di copie autentiche di un unico atto diverse fra loro arreca pregiudizio all'esigenza primaria della certezza del diritto e mina alla radice la funzione del Notaio quale soggetto che attribuisce ai documenti pubblica fede.

E in ciò consisterebbe la compromissione della dignità e reputazione del Notaio e del decoro e prestigio della classe notarile (art. 147, lett. a, L.Not., norma che prevede fattispecie disciplinari a condotta libera e non tipizzata).

Prova ne sarebbe che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, e non un cittadino qualsiasi, ha ritenuto di dover coinvolgere il Consiglio Notarile con un esposto formale e segnalare i fatti alla Procura della Repubblica.

**Il Presidente assegnava il procedimento al Collegio di questa COREDI e in data 15 giugno 2022 ne dava notizia al CND, al Procuratore della Repubblica e al Notaio** (pervenuta il 20 giugno), trasmettendo a quest'ultimo copia della richiesta di procedimento e relativi allegati, facendo menzione del deposito di tutta la documentazione ai fini della relativa consultazione, e dando al Notaio un termine di 15 gg. dal ricevimento di tale avviso per presentare memoria.

**Il Notaio incolpato, a mezzo del suo difensore Prof. Avv. presentava una memoria difensiva trasmessa via pec il 4 luglio 2021 (n. 116/2022 di prot. gen. del 5 luglio 2022), nella quale viene svolta un'ampia disamina dei fatti accaduti.**

Faceva presente innanzitutto che si trattava di una pratica delicata e difficile, sottoposta al Notaio alla fine di dicembre e con una certa urgenza, che ha visto la stesura di varie versioni dovute a cambiamenti di intenzioni e valutazioni da parte dei clienti, impostata sempre fino alle ultime battute come una trasformazione di associazione professionale in società benefit tra professionisti e solo da ultimo, in sede di stipula (tenutasi la sera del 29 dicembre, ultimo giorno di lavoro del Notaio in prima delle vacanze di Capodanno), convertita in una società tra avvocati, con la conseguenza che lo studio notarile avrebbe erroneamente creato il giorno successivo il titolo digitale da una bozza diversa dall'ultima stesura dell'originale cartaceo e da lì sarebbero state tempestivamente confezionate prima la certificazione di avvenuta stipula e poi le copie digitali per i vari uffici (Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, Ordine degli Avvocati).

Solo dopo il 10 gennaio, alla riapertura dello studio dopo le vacanze, sarebbe emerso l'errore, e subito, spontaneamente e senza sollecitazione di terze parti, lo studio avrebbe provveduto alla rettifica dei vari adempimenti già eseguiti erroneamente il 30 dicembre, ossia il 21 gennaio in Camera di Commercio e il 22 gennaio all'Agenzia delle Entrate.

Tale rettifica è stata effettuata, a cura della società, anche presso il COA, che però avrebbe richiesto spiegazioni a motivo della difformità tra le due copie autentiche presentate in successione temporale, spiegazioni che il Notaio avrebbe fornito con una nota ad hoc, a seguito della quale anche la procedura presso l'Ordine degli Avvocati si sarebbe definitivamente e positivamente conclusa, anche tenuto conto del fatto che le differenze tra i due tipi sociali (STP e STA) sarebbero praticamente inesistenti riducendosi sostanzialmente alla differenza nell'acronimo. Rilevava quindi che si sarebbe trattato di un disguido informatico, risolto in breve tempo senza alcun danno per i terzi né tantomeno per la società.

Il Notaio non potrebbe quindi in alcun modo essere accusato di comportamento frettoloso o compiacente avendo speso molto tempo e fatica nei giorni precedenti e da ultimo anche il giorno della stipula in presenza dei clienti nella disamina di tutti gli aspetti giuridici dell'operazione e nella lettura dell'atto, per nulla semplice o banale.

E sarebbe impossibile pensare che una norma come l'art. 147 L.Not., che stigmatizza violazioni

non occasionali di norme deontologiche ovvero condotte che nella vita pubblica o privata compromettono il decoro e il prestigio del notaio e della classe notarile, possa applicarsi ad una semplice svista, un errore materiale di carattere informatico, maturato in circostanze particolari su una fattispecie complessa per un dettaglio di difficile percezione agli addetti ai lavori, tempestivamente rilevato e prontamente e spontaneamente sanato dal Notaio, un incidente quindi che alla fine non avrebbe prodotto alcun effetto né alcuna lesione della fede pubblica, né avrebbe inciso sull'affidamento dei terzi, né tampoco avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi di alcuno, essendosi sistemato in modo positivo in tempi brevi.

Indi il Collegio di questa COREDI, con provvedimento in data 7 luglio 2022, dichiarava non manifestamente infondato l'addebito formulato dal CND e in data 11 luglio 2022 fissava la data per la discussione al giorno 22 settembre 2022, dandone rituale avviso al Notaio, al CND e al Procuratore della Repubblica

Successivamente, su richiesta del Presidente del CND in data 8 settembre 2022, il Presidente della COREDI, con provvedimento 12 settembre 2022 (n. 152/2022 di prot. gen.), rinviava la discussione del procedimento disciplinare al 6 ottobre 2022, alle ore 15 (dandone rituale notizia a tutti gli interessati, e rinviando anche il termine per la presentazione della memoria difensiva del Notaio a cinque giorni prima di tale ultima data).

Quindi, con memoria difensiva trasmessa via pec in data 28 settembre 2022 (e protocollata in data 29 settembre 2022 al n. 168/2022 di prot. gen.), il difensore del Notaio incolpato Prof. Avv. richiamandosi a quanto già scritto nella prima memoria difensiva del 4 luglio

2022:

- ribadiva l'infondatezza dell'addebito di una pretesa violazione dell'art. 147 L.Not. in quanto la difformità tra due copie autentiche rilasciate dal Notaio da uno stesso originale, derubricata a mero incidente involontario dovuto a circostanze eccezionali immediatamente rilevato e prontamente risolto senza alcun danno per le parti e per i terzi (essendo stata la società alla fine iscritta presso l'Ordine degli Avvocati ed attualmente attiva), non potrebbe per ciò solo pregiudicare la reputazione e la dignità del Notaio né ledere prestigio e decoro della classe notarile,
- rammentava che lo svolgimento dei fatti e il comportamento incolpevole del Notaio erano stati già ampiamente illustrati sia al COA sia al CND e ancora da ultimo a questa COREDI,
- contestava l'assunto del CND (riportato nella sua Richiesta introduttiva) che "la concreta individuazione del comportamento illecito sarebbe lasciata all'organo giudicante che dovrà operare su indicazione degli organi propulsivi del procedimento disciplinare", in quanto, ai sensi dell'art. 153, ultimo comma, Legge Not., spetta all'organo che promuove il giudizio "indicare il fatto e le norme che si assumono violate e formulare le conclusioni", e non alla COREDI, organo giudicante, che non può autonomamente individuare gli eventuali illeciti,
- faceva presente in proposito che il CND non avrebbe dettagliato una condotta autenticamente lesiva del ruolo e della funzione notarile, limitandosi a riportare una richiesta di informazioni avanzata di fronte a due copie difformi dello stesso originale, seguita da esaustivi chiarimenti da parte del Notaio;
- giudicava impensabile che l'art. 147 L.Not. (che prevede sanzioni fino alla destituzione) possa riguardare errori formali dovuti a incidenti o disservizi o imprevisti, sempre possibili in un lavoro come quello del notaio, in quanto si arriverebbe ad eccessi che andrebbero a minare i fondamenti di uno Stato di diritto,
- chiedeva infine, qualora le argomentazioni sopra esposte non portassero la COREDI ad assolvere il Notaio dagli addebiti mossi a suo carico, l'applicazione della sanzione dell'avvertimento o tutt'al più della censura, come previsto dall'art. 136 rispettivamente comma 1 e comma 2 L.Not., trattandosi di un comportamento occasionale ed isolato e comunque caratterizzato dalla lievità (Cass. S.U. n. 25457/2017), ovvero, in subordine, volendo comunque richiamarsi all'art. 147 L.Not., l'applicazione della sanzione della censura, tenendo conto sia delle circostanze in cui si è svolto il fatto, sia del mancato danno ad alcuno, sia dell'integrale spontanea riparazione dell'errore con eliminazione delle relative conseguenze, e ricordando in ogni caso la sussistenza dei

presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti (art. 144 L.Not.), con conversione della sanzione applicabile in astratto in quella meno grave, nel caso peggiore la sanzione pecuniaria. All'udienza non si presentava il Notaio incolpato, ma soltanto il suo legale Prof. Avvocato

, e, per il Consiglio Notarile \_\_\_\_\_, il Presidente \_\_\_\_\_  
Il Presidente quindi, udita la relazione introduttiva orale svolta dal Commissario \_\_\_\_\_  
dava la parola al \_\_\_\_\_ per il CND.

Costui, dopo essersi rammaricato per l'assenza del Notaio incolpato (con il quale dichiarava di intrattenere da lunga data un buon rapporto personale), si richiamava integralmente a quanto riportato nella citata sua memoria introduttiva anche con riferimento alle richieste in merito alla sanzione, insisteva sulla gravità del comportamento del Notaio, adombrando che potrebbe non limitarsi ad un mero fatto tecnico di rilascio di copie, e poneva l'accento in particolare sulla rilevanza pubblica data ai fatti dall'esposto dell'Ordine degli avvocati e dalla segnalazione alla Procura della Repubblica nonché sull'anomalia di un cambio di impostazione così repentino in relazione ad un atto da stipularsi tra due avvocati, in contraddizione anche con le risultanze della perizia allegata.

Il Presidente dava quindi la parola all'Avv. \_\_\_\_\_ il quale esordiva comunicando il dispiacere e il rammarico anche del Notaio \_\_\_\_\_ per questa sua assenza, che attribuiva ad una condizione di particolare emotività causata da un recente susseguirsi di vicende sfortunate che gli erano valse imputazioni a suo carico per altri fatti.

Sul merito poi si raccomandava di non esulare dal ristretto ambito del rilascio di copie non conformi all'originale per valutare comportamenti più gravi, come sembrava invece adombrare il Presidente \_\_\_\_\_ in quanto il quadro degli accadimenti era stato già ben chiaramente circoscritto dal Notaio, era pienamente verosimile e tale doveva rimanere.

Faceva notare che a ben vedere anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati aveva chiesto al CND soltanto di valutare se eventualmente si ravvisassero illeciti, e tale invito, così come la segnalazione alla Procura, non poteva essere interpretato come un fatto che di per sé aveva arrecato discredito al Notaio e alla classe notarile.

Per il resto si rifaceva anch'egli alle richieste esposte nella sua memoria di replica del 28 settembre sopra citata.


A questo punto interveniva il Presidente per confermare la oggettiva necessità di attenersi, nella valutazione dei fatti, alle spiegazioni date dal Notaio, e di focalizzare il giudizio sul dato obiettivo e incontrovertibile del rilascio da parte del Notaio di copie non conformi all'originale in relazione ad un atto da lui stipulato.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Anche a voler circoscrivere, come qui si intende fare, la condotta del Notaio esclusivamente ai fatti come sopra esposti e dallo stesso non contestati, e cioè al rilascio di una certificazione e di almeno tre copie di un atto di trasformazione di associazione professionale in società, dichiarate dal Notaio conformi all'originale e presentate rispettivamente all'Agenzia delle Entrate \_\_\_\_\_, al Registro delle Imprese \_\_\_\_\_ e all'Ordine degli Avvocati \_\_\_\_\_ ma poi sostituite in un secondo momento da altre copie al posto delle precedenti, anch'esse dichiarate conformi all'originale ma di diverso tenore, in quanto riguardanti una società risultante dalla trasformazione avente una veste giuridica diversa (non più Società tra professionisti ma Società tra avvocati), costituisce un fatto grave che va ad incidere sulla funzione stessa della professione del Notaio, ben evidenziata dall'articolo 1, primo comma, della Legge Notarile, che recita:

"I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi .....attribuire loro pubblica fede.....rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti."

Il rilascio di copie e di certificati di un atto notarile è quindi un'attività fondamentale del Notaio, caratteristica del suo ruolo di pubblico ufficiale, tutore della legalità nelle materie a lui affidate dallo Stato.



E se può ben considerarsi l'eventualità di una difformità tra originale e copia che sia dovuta ad errore umano e/o dei mezzi di riproduzione meccanica dei documenti, le difformità non possono considerarsi tutte di pari importanza, in quanto diverso è il caso di una difformità dovuta ad una non conforme riproduzione, nella copia o nel certificato, di dati marginali contenuti nel documento originale, rispetto al caso invece in cui l'errore coinvolge l'oggetto principale dell'atto stesso, trattandosi più precisamente di due diversi tipi di società, con statuti in parte diversi, che potrebbero dar luogo a diversi trattamenti giuridici e/o fiscali, all'inserimento o meno in diversi pubblici registri, e a diversi ambiti di operatività.

In quest'ultimo caso il comportamento di un Notaio che pubblica un proprio atto mediante rilascio di copie autentiche dirette a pubblici uffici e pubblici registri e non conformi all'originale, quando la non conformità di tali copie sia di tale rilevanza da richiedere necessariamente un successivo suo intervento al fine di sanare l'errore, non può essere trattato, per usare gli argomenti della difesa, come una semplice svista, un fatto maturato in circostanze particolari su una fattispecie complessa per un dettaglio di difficile percezione agli addetti ai lavori.

E se è certamente vero che tale errore è stato tempestivamente rilevato e prontamente e spontaneamente sanato dal Notaio e che si tratta di errore che non ha arrecato pregiudizio agli interessi dei terzi né dei clienti e che si è sistemato in modo positivo in tempi brevi, non può certo dirsi che tale errore alla fine non abbia prodotto alcuna lesione della fede pubblica, né abbia inciso sull'affidamento dei terzi.

Prova ne è che la condotta del Notaio a tacere degli effetti derivanti dalla pubblicità commerciale (che comunque ha fatto sì che risultasse iscritta per alcuni giorni una società di tipo diverso da quella che sarebbe stata effettivamente costituita), è stata esaminata approfonditamente e severamente dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (organo, tra l'altro, competente in materia di disciplina in quanto preposto a sorvegliare la condotta degli Avvocati), il quale, lungi dal giudicare la vicenda irrilevante, ha ritenuto di segnalare il fatto al Consiglio Notarile (suo omologo in quanto preposto a sorvegliare la condotta dei Notai) per l'esame di eventuali profili disciplinari, e addirittura alla Procura della Repubblica, per l'esame di eventuali profili penali.

Per tutti questi motivi, la condotta del Notaio rientra a pieno titolo, ad avviso di questa COREDI, nella fattispecie di cui all'art. 147, lett. a), della Legge Notarile, che recita:

"E' punito ....il notaio che pone in essere una di queste condotte:

a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile..."

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, appare corretta la richiesta della sanzione della sospensione di mesi uno formulata dal Presidente del CND di

D'altra parte, non vi è alcun dubbio sul fatto che il Notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione e che pertanto gli spettino le circostanze attenuanti, con conseguente sostituzione della sospensione con la sanzione pecuniaria di cui all'art. 138-bis, comma 1, Legge Notarile.

**P.Q.M.**

il Collegio

**RITENUTO**

che il Notaio ha violato la norma di cui all'art. 147, primo comma, lett. a), della Legge 16 febbraio 1913 n. 89


**RITENUTO**

che nel fatto addebitato al Notaio ricorrono circostanze attenuanti di cui all'art. 144 stessa Legge n. 89/1913 e quindi la sanzione disciplinare pecuniaria è sostituita alla sanzione disciplinare della sospensione,

**INFLIGGE**

al Notaio la sanzione disciplinare pecuniaria di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

Milano, 10 ottobre 2022



**IL COMMISSARIO ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

Walter Saresella



Circoscrizione Notarile Territoriale della Lombardia

**COMMISSIONE AMMINISTRATIVA REGIONALE DI DISCIPLINA**


Ufficio di Segreteria

N. 228 /2022 di Prot. generale

La decisione emessa dal Secondo Collegio della Commissione nel procedimento disciplinare n. 239 del relativo Ruolo è stata depositata in Segreteria in data odierna.

**Milano, 17 novembre 2022**

Il Segretario della Commissione



copia conforme all'originale decisione della  
Commissione Amministrativa Regionale di  
Disciplina della Lombardia  
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
VIA FLAMINIA, 160..... ROMA.....

Milano 30 novembre 2022



20124 Milano - Via Antonio Locatelli n. 5 - Tel. 02/6704273 – 67170348  
Tel. mobile di servizio n. 338-9380717 - Fax 02-66703588  
coredi.lombardia@notariato.it - coredi.lombardia@postacertificata.notariato.it  
Codice fiscale 97461080158  
Orario ufficio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni lavorativi